



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **276**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Definizione di criteri per l'individuazione degli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito, per gli effetti e finalità di cui all'articolo 27, comma 4, della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18

Il giorno **24 Febbraio 2012** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 27, comma 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ai sensi del quale *“Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta Provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione di imposta disciplinata da questo comma”*.
- Visto l'articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m., recante *“potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”*;
- Visto in particolare il comma 1 del suddetto articolo, che alle lettere a) e b) prevede l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, rispettivamente, a requisiti ordinari e ridotti, per la durata massima di 90 giornate annue, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali, non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni, subordinatamente ad un intervento integrativo pari alla misura di almeno il venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali;
- Vista inoltre la lettera c) di cui al comma 1 del suddetto articolo, che prevede l'erogazione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari per la durata massima di 90 giornate a favore degli apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda di appartenenza, a fronte della sospensione o del licenziamento riconducibile a motivi di crisi aziendale o occupazionale, subordinatamente ad un intervento integrativo pari alla misura di almeno il venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva;
- Preso atto che l'effettuazione dei suddetti interventi integrativi da parte degli enti bilaterali permette una tutela ulteriore rispetto a quella prevista dagli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o degli apprendisti licenziati, consentendo inoltre un possibile risparmio delle risorse provinciali all'uopo stanziare;
- Ritenuto opportuno collegare l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 27 della L.P. n. 27/2010, sopra richiamato, al versamento da parte dei soggetti passivi IRAP del contributo associativo ad un ente bilaterale che garantisca l'intervento integrativo previsto dall'articolo 19 del D.L. 185/2008, sopra citato;
- Valutato altresì opportuno demandare a propri successivi provvedimenti l'individuazione degli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione IRAP;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. che l'agevolazione IRAP di cui al comma 4 dell'articolo 27 della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, sia riconosciuta a favore dei datori di lavoro iscritti agli enti bilaterali che garantiscono gli interventi di cui all'articolo 19, lettere a), b) e c), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Di individuare, con propri successivi provvedimenti, gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione IRAP, previa presentazione di specifica istanza al Servizio Lavoro, cui sia allegata la seguente documentazione:
  - a) copia dello Statuto e del regolamento interno approvato dall'ente, da cui risulti la destinazione di parte delle proprie risorse al sostegno al reddito di cui al punto 1. nei confronti dei lavoratori delle imprese associate;
  - b) copia della convenzione stipulata dall'ente con l'Inps per l'attivazione dell'intervento di cui al punto 1.;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, completa dei riferimenti normativi o contrattuali, da cui risulti la misura di contribuzione a carico dell'impresa associata all'ente riservata al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori.
3. Di disporre che l'ente bilaterale si impegni, nella suddetta istanza, a rendicontare al Servizio Entrate, Finanza e Credito l'entità complessiva dei contributi associativi versati dalle imprese associate nel corso dell'anno solare, destinati agli strumenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 19 lettere a), b) e c) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed a conservare tale documentazione, per eventuali richieste dell'amministrazione fiscale, per almeno un quinquennio dall'anno successivo a quello di contribuzione.

I provvedimenti di riconoscimento degli enti bilaterali sono condizione necessaria per la fruizione, da parte delle imprese associate, del beneficio della detrazione fiscale. Tale detrazione spetta, con riferimento ai periodi di imposta previsti dalla disposizione provinciale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento dell'ente bilaterale.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

LA